

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO



**REGIONE
PUGLIA**

Al Comune di Modugno

ufficiopersonale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

E, p.c. Al Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio Ministri
Servizio per le assunzioni e la mobilità

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: Artt. 34 e 34-bis del Decreto legislativo n. 165/2001. Riscontro

In riscontro alla nota n. 32420 del 25.06.2025, concernente l'oggetto, acclarata rispettivamente al prot.n. 0352036 del 26.06.2025 di questa Sezione, si comunica che nell'elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non vi sono lavoratori in possesso dei requisiti richiesti.

Per ogni futura comunicazione diretta a questa Amministrazione, si chiede di utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo PEC: ufficio.occupazione.regione@pec.rupar.puglia.it

Distinti saluti.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giuseppe Lella)

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO
ufficio.occupazione.regione@pec.rupar.puglia.it
serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0362445/2025 del 01/07/2025	
AOO RP - Class: 17.13	
Firmatario: GIUSEPPE LELLA	



Cognome e Nome

BELLADONNA VITO

Cod. Fisc.

BLLVTI70B10A6628

Nato/a

BARI

il 10/02/1970

e residente a

BARI

alla

VICO XIV VITTORIO EMANUELE n° 19

Mail

VITOBELLADONNA@GMAIL.COM

Cellulare

333-3977652

Posto di Lavoro

COMUNE DI MODUGNO

Qualifica

FUNZIONARIO

Rapp. di lavoro

A TEMPO DETERMINATO

Consenso al trattamento dei dati personali

1. Io sottoscritto/a, lette le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consapevole che il trattamento dei dati, anche sensibili, nell'ambito del sindacato non richiede il consenso dell'interessato,

☒ presto il mio consenso ☐ nego il mio consenso

alla comunicazione dei miei dati comuni e particolari ai soggetti indicati nell'informativa, ovvero al datore di lavoro nonché agli enti previdenziali ed assistenziali, agli enti bilaterali ed enti paritetici contrattuali e, comunque, a tutte le articolazioni sindacali, nei limiti in cui la comunicazione sia essenziale per l'adempimento degli scopi statuari e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

2. In relazione alla predetta informativa, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee alla tutela del lavoratore o del pensionato non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio,

☒ presto il mio consenso ☐ nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati per finalità di informativa istituzionale e/o promozionale da parte del sindacato e dei co-titolari del trattamento come individuati nell'informativa, anche a mezzo di strumenti tecnologici avanzati quali fax, Email, SMS, MMS e altri sistemi di comunicazione elettronica (What-sApp, Telegram, ecc.).

3. In relazione alla informativa di cui sopra, inoltre, e nella consapevolezza che la prestazione del consenso alla comunicazione dei dati per attività estranee alla tutela sindacale, se pur previste dallo Statuto, non è obbligatoria e che, in caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio,

☒ presto il mio consenso ☐ nego il mio consenso

alla comunicazione e al successivo trattamento dei miei dati personali comuni e particolari al Patronato Inca, ai CAAF CGIL SRL costituiti dalla CGIL, al Sunia, all'Auser e alla Federconsumatori e, comunque, agli enti e alle persone giuridiche con o senza scopo di lucro delle quali si avvale l'associazione sindacale per il perseguimento dei propri scopi statuari o, comunque, con essa convenzionate o affiliate, o da essa costituiti e/o promossi, ivi compresi i professionisti legali, fiscali e/o contabili incaricati di tutelarmi in sede amministrativa e/o giurisdizionale, anche affinché tali soggetti possano trattare tali dati per finalità promozionali, allo scopo di informarmi sui loro servizi di assistenza e tutela a mezzo posta cartacea e di strumenti tecnologici avanzati quali fax, SMS, MMS e Email e altri sistemi di comunicazione elettronica (WhatsApp, Telegram, ecc.).

Data

17/06/2025

Firma



Cognome BELLADONNA
Nome VITO
Cod. Fisc. BLLVTIT70B10A662Z
Posto di lavoro COMUNE DI MODUGNO
Qualifica FUNZIONARIO

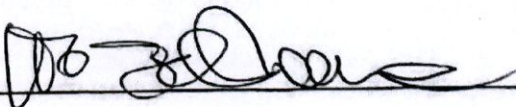
AUTORIZZA

l'Amministrazione di appartenenza ad effettuare la ritenuta mensile nella misura dello 1% dello stipendio tabellare base al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, per il numero di mensilità previsto dal CCNL applicato, quale quota sociale da versare alla Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil, al seguente IBAN: IT 86 A 01005 04000 000000034132.

Dichiara con la presente delega:

- 1) che intende l'iscrizione tacitamente rinnovata ove non venga revocata;
- 2) che potrà procedere a revocarla mediante comunicazione scritta da inviare all'Amministrazione e p.c. all'Organizzazione Sindacale e che la medesima revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Data 07/06/2025

Firma 

FUNZIONE PUBBLICA CGIL BARI

Via N. Loiacono 20/B - 70126 BARI

tel 080 5743083 | posta@fpcgilbari.it | posta@pec.fpcgilbari.it



**UFFICIO DI PIANO
BITETTO MODUGNO BITRITTO**

Modugno 10.06.2025

Al dipendente Belladonna Vito

p.c. Servizio 6- Avvocatura, Contenzioso, Personale

Oggetto: Collocazione d'ufficio in ferie.

Gent.mo,

premesso che il suo rapporto di lavoro a tempo determinato con questo Ente terminerà il 30.06.2025;

Rilevato che dal cartellino personale risulta che la S.V. possiede ancora giornate di ferie non usufruite, riferite agli anni precedenti e all'anno in corso, la presente per comunicarLe che, come previsto dall'art.28 del CCNL.EE.LL. del 21 maggio 2018, la S. V. è collocata in ferie d'ufficio dal 11.06.2025.

Cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio Ufficio di Piano

f.to Dott.ssa Beatrice Maggio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993

Proroga oltre i 48 mesi di un contratto a tempo determinato

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti

di **Monteverdi Massimo**

02 Maggio 2024

A seguito della proroga di contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi per ulteriori 12 mesi (arrivando quindi ad una durata di 48 mesi), proroga avvenuta per la necessità di non perdere il know-how acquisito dal personale impiegato progetti pluriennali finanziati con fondi UE e regionali si chiede, tenendo conto che i progetti non sono ancora terminati, se possa essere effettuata un'ulteriore proroga oltre i 48 mesi?

Risposta

L'art. 60, c. 11, CCNL 16.11.2022 dispone:

*"11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima area, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. **Tale deroga non può superare i dodici mesi, o termini diversi previsti da disposizioni di leggi speciali**, e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:*

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;*
- e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;*
- f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati*
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;*
- i) conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
- l) attività finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche."*

Ne segue che un eventuale prolungamento del contratto a tempo determinato oltre i 48 mesi può essere legittimamente attuato esclusivamente se

l'originaria proroga a 48 mesi era stata disposta da una legge speciale la quale preveda inoltre la possibilità di superare il limite suddetto.

Se, invece, la proroga da 36 a 48 è stata disposta ai sensi di uno dei casi sopra elencati alle lettere da a) a l), senza riferimento a una specifica disposizione legislativa, non è consentita un'ulteriore proroga.

02 maggio 2024

Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7302, sintomo n.7401



© 2025 Halley Informatica srl - P.IVA 00384350435 | Condizioni di Utilizzo | Privacy Policy



LEGISLAZIONE NAZIONALE

Decreto legislativo - 30/03/2001, n.165**Gazzetta Ufficiale:** 09/05/2001, n.106**Vigente dal 22/06/2023**

EPIGRAFE

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (in Suppl. ordinario n. 112 alla Gazz. Uff., 9 maggio, n. 106). - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PA) (T.U. PUBBLICO IMPIEGO) (1) (2) (3) (4) (5) (A)

(A) In relazione al presente decreto vedi: Circolare Ministero della Difesa 07 ottobre 2011 n. 68304; Nota - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 ottobre 2010 n. 6594; Circolare Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 23 novembre 2011 n. 3/24328; Lettera circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 19 gennaio 2012 n. 2730; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 gennaio 2012 n. 1526; Circolare CNR 23 gennaio 2012 n. 5/2012; Circolare Inps 08 marzo 2012 n. 33; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7056; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7057; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7054; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7055; Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n.32; Circolare Ministero della Difesa 26 giugno 2006 n. 629616; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 agosto 2012 n. 12269; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 agosto 2012 n. 6249; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 settembre 2012 n. 13649; Circolare 7 giugno 2017, n. 121, Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 dicembre 2017, n. 151569; Circolare Ministero dell'Economia e Finanze 22 aprile 2025, n. 11.

[1] Vedi anche la legge 29 marzo 1983, n. 93.

[2] A norma dell'articolo 22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nel presente decreto le parole «Ministero della ricerca scientifica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

[3] Per una deroga vedi l'articolo 3, comma 10-ter, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, dall'articolo 1, comma 16, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 e dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15. Vedi, anche, l'articolo 1, comma 425, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

[4] Per una deroga vedi l'articolo 3, comma 10-bis, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, dall'articolo 11, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio

2023, n. 14, dall'articolo 1, comma 16, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 e da ultimo dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

[5] A norma dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, nel presente decreto le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione».

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

CAPO III

Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Articolo 35 quater quater

(Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale) (1) .

1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi

concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta (2) .

[1] Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74



LEGISLAZIONE NAZIONALE**Decreto Legge - 22/04/2023, n.44****Gazzetta Ufficiale:** 22/04/2023, n.95**Vigente dal** 22/06/2023

EPIGRAFE

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 (in Gazz. Uff. 22 aprile 2023, n. 95). – Decreto convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74. - Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (A).

(A) In riferimento ai nuovi termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni - Indicazioni operative e procedurali - di cui al presente decreto, vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 14 settembre 2023, n. 80.

Capo I**Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni****Articolo 1 bis**

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale) (1) .

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma";

2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo";

b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

"Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi unici possono essere organizzati

su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei";

c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta";

d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: "dall'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "dalle amministrazioni".

[1] Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2023, n. 74, in sede di conversione.

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5, D.L.44/2023

Da : giuseppe canossi <giuseppe.canossi@gmail.com>

mar, 10 giu 2025, 19:25

Oggetto : Re: richiesta di stabilizzazione ex art. 3, comma 5,
D.L.44/2023**A :** Cristina CARLUCCI

<avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Le immagini esterne non sono visualizzate. [Visualizza immagini sotto](#)

Buongiorno Cristina.

L'art. 70 (norme finali) del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 13, recita:

"13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti."

L'art. 1 comma 2, del 487 (nel testo successivo al DPR 82/2023) recita:

"2. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:

- a) concorso per esami;
- b) concorso per titoli ed esami;
- c) corso-concorso."

L'art. 8, comma 3, del medesimo DPR recita:

"3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il citato art. 35-quater, del D.Lgs. 165 recita:

"1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

(omissis)

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali

adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale. (omissis)

3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta."

Quest'ultimo comma mi pare illuminante: la prova scritta, assente nel vostro caso, è necessaria anche quando si agisce in deroga.

In ogni caso, poi, la prova orale, come disciplinata dalla legge, è cosa più tosta di un semplice colloquio.

Se l'avviso che avete pubblicato non contempla un processo selettivo assimilabile alle norme che ti ho sintetizzato, credo che sia dura poter procedere alla stabilizzazione.

Il giorno gio 8 mag 2025 alle ore 09:02 Cristina CARLUCCI

<avvocatura@comune.modugno.ba.it> ha scritto:

Buongiorno Giuseppe,

come da intese Ti inoltro il parere che abbiamo richiesto alla Funzione Pubblica in merito all'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 3, comma 5, D.L. 44/2023, riportando integralmente il periodo di interesse. Questa è la disposizione che il dipendente richiama per chiedere la stabilizzazione. La questione riguarderebbe, in particolare, il dubbio se la procedura selettiva espletata per l'assunzione del dipendente sia qualificabile come procedura concorsuale a tutti gli effetti, secondo i criteri di cui all'art.35 D.Lgs. 165/2001.

Avendo espletato, infatti, solo una procedura per titoli e colloquio (come potrai vedere dalla determinazione n. 554/2021 che ti ho allegato), senza alcuna prova scritta, il mio dubbio è se tale procedura sia idonea ad integrare gli estremi per la stabilizzazione prevista dall'art.3, comma 5, D.L.44/2023.

Ti ho allegato anche i contratti di assunzione, con proroghe, e la determinazione n. 554/2021 di avviso di selezione.

Poichè il contratto del dipendente scade il 30 giugno, se devo procedere alla stabilizzazione dovrei espletare il colloquio e la valutazione positiva dell'attività svolta (questo me lo dovrebbe attestare il Responsabile del servizio in cui lavora).

Che ne pensi?

Da: "Alessia LOMBARDI" <a.lombardi@comune.modugno.ba.it>

A: "Cristina CARLUCCI" <avvocatura@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Mercoledì, 7 maggio 2025 11:17:05

Oggetto: Scansione 07.05.2025

In allegato quanto in oggetto.

--

Questo messaggio e' stato analizzato ed e' risultato non infetto.
This message was scanned and is believed to be clean.
